del Comune il quale, pur riconoscendo l'inesattezza dei dati riportati, aveva assunto un comportamento chiaramente dilatorio e polemico nei riguardi del dipendente.

Sull'argomento è stata richiamata l'attenzione del competente Collegio dei revisori dei conti, che ha ritenuto non corretto l'iter contabile seguito dal competente Servizio ed ha suggerito le modalità per regolarizzare la situazione amministrativo – contabile e fiscale.

Dopo varie insistenze, anche presso il Sindaco (perché intervenisse a dirimere l'assurda controversia e seguisse le indicazioni del Collegio dei revisori dei conti), l'Amministrazione provvedeva a riformulare il CUD, ponendo fine ad una polemica assai poco edificante e suscettibile di trascinarsi in sede giudiziaria.

11.11.5. Consorzio per la gestione dei rifiuti paralizzato dalla nascita

E' nato sotto un cattivo segno – forse non è mai nato! – un consorzio intercomunale, costituito obbligatoriamente (circa 25 anni fa) per la gestione dei servizi ambientali.

Per alcuni anni, la struttura consortile (del tutto inattiva) è stata retta da un Commissario, poi dimessosi e mai sostituito.

Della sua difficile e confusa situazione organizzativa e istituzionale lo scrivente si è ripetutamente interessato, sia ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo (per la mancata approvazione dei conti consuntivi di vari esercizi finanziari), sia perché analogo intervento gli è stato espressamente richiesto dai creditori dell'Ente (in relazione allo svolgimento di funzioni di Segreteria del Consorzio e di commissario ad acta per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi di esercizi pregressi).

Nodo centrale della questione – al di là del problema della paralisi amministrativa creata dalla cronica mancanza degli organi - è stata però la singolare posizione istituzionale dell'organismo consortile, posto che non si è ancora riusciti a comprendere quanti e quali Comuni siano entrati a farvi parte (approvando lo statuto e sottoscrivendo la relativa convenzione, ai sensi delle norme statali e regionali allora vigenti) ed a quali soggetti vadano conseguentemente imputati, pro-quota, gli oneri consortili.

A ciò si aggiunga la mancata revisione del Consorzio, alla quale si sarebbe dovuto provvedere da tanto tempo, in conformità delle norme dettate dalla L.R. n. 26/93.

Di qui una serie di sollecitazioni all'Assessorato regionale all'Ecologia (per gli interventi di competenza) e, successivamente, la richiesta al Prefetto affinché - avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dal combinato disposto dell'art. 1 del D.L. n. 13/2002 e dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000 - diffidasse il Consorzio a provvedere alla sua revisione e, in mancanza, desse luogo al procedimento di scioglimento dell'organismo consortile.

11.12. TRASPORTI

Non sono state molte le questioni trattate nell'ambito di tale materia. Tra queste, l'esposto di alcuni cittadini che lamentavano il fatto che sarebbe stata applicata in modo non esatto la tariffa per i servizi di trasporto pubblico locale in quanto l'ARPA calcolava l'importo, non in base alla distanza effettiva della fermata utilizzata, ma tenendo a riferimento la distanza di fermate successive.

La Direzione dell'ARPA ha chiarito che, essendo gli

stazionamenti tariffari posizionati in corrispondenza delle principali fermate della linea, capitava che (per la determinazione della tariffa) per alcuni insediamenti abitativi venisse considerato il frazionamento successivo, in quanto quello precedente non era stato ufficialmente autorizzato.

In più occasioni il Difensore civico ha favorito opportuni sopralluoghi congiunti con i tecnici dell'ARPA e dell'Assessorato regionale ai trasporti e con le Amministrazioni comunali, per ricalcolare la distanza effettiva o per suggerire al Comune interessato di chiedere ufficialmente l'autorizzazione per l'attivazione di nuove fermate, in corrispondenza con le necessità degli utenti.

In un Comune del Teramano, il sopralluogo ha consentito una consistente riduzione del biglietto, essendosi accertato che per gli utenti di alcune frazioni il chilometraggio da prendere a riferimento era di 10, e non di 20 Km.

Altre richieste hanno riguardato lamentele su disservizi dovuti alla carenza di informazione sul cambiamento di orario di partenza di alcune corse molto frequentate.

L'Ufficio è intervenuto richiamando l'attenzione della

competente Direzione regionale dei Trasporti Pubblici della Giunta regionale, perché intervenisse a garantire una preventiva e corretta azione di informazione (anche ad evitare gravi pregiudizi agli utenti).

11.12.1. Tessere di libera circolazione a favore di alcune categorie di cittadini

La L.R. n. 40/91 - recante la disciplina tariffaria per il trasporto pubblico locale - riconosce a particolari categorie di cittadini (tra i quali gli invalidi civili) il diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di linea di concessione regionale.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 192/98 - che ha ridisciplinato i criteri per la definizione dei bacini di traffico e la rete dei servizi minimi – nel 1991 la Giunta regionale, nell'individuare la rete dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda dei cittadini, ha escluso dalla contribuzione regionale i servizi "Intercity" che corrispondano a determinate condizioni (collegamento veloce su via autostradale diretta, raccolta di molti

passeggeri di origine, ecc).

Tale innovazione ha avuto però come conseguenza il venir meno delle agevolazioni a favore dei detentori di tessere di libera circolazione su tutta la rete regionale dei servizi di Intercity, provocando disagi e malcontento (soprattutto tra i titolari di reddito minimo, costretti a viaggiare per curarsi nella Capitale).

L'Assessorato regionale competente ha peraltro assicurato che era in corso di approvazione una proposta di legge per ridefinire il sistema tariffario della rete ferroviaria abruzzese, nell'ambito della quale sarebbe stato possibile inserire l'utilizzo di tessere di libera circolazione a favore delle categorie più bisognose.

11.13. URBANISTICA E PARCHI

I casi affrontati hanno richiesto un notevole lavoro di approfondimento, avendo per lo più a riferimento la segnalazione di opere abusive o la presunta difformità di concessioni edilizie rispetto agli strumenti urbanistici generali o ai piani attuativi.

In più occasioni destinatari dell'intervento, oltre agli uffici

tecnici comunali, sono stati anche quelli provinciali, ai quali la L.R. n. 114/2000 ha demandato il potere di annullamento straordinario delle concessioni edilizie illegittime.

Le questioni più ricorrenti sono state quelle relative ad abusi edilizi, mancato o ritardato rilascio di concessioni in sanatoria, alla presenza di usi civici su aree edificate o edificande, alla formazione di comparti edilizi.

Queste alcune delle tematiche di più ampio interesse.

11.13.1. Contestata la realizzazione di un centro cinofilo per ricovero cani randagi

La realizzazione di un centro cinofilo per il ricovero dei cani randagi è stato il motivo che ha portato ad un lungo contenzioso con l'Ufficio tecnico di un Comune (che ha rilasciato le autorizzazioni edilizie) e con i competenti Uffici della Provincia, della Regione, del Corpo Forestale dello Stato, dell'ARTA e della ASL che, a vario titolo, avevano effettuato accertamenti ed espresso diversi pareri.

Sulla complessa vicenda, il Difensore civico ha ritenuto di dover coinvolgere i Dirigenti dei Settori urbanistici, sia della

Regione che della Provincia, entrambi i quali hanno confermato l'incompatibilità dell'insediamento con la destinazione urbanistica della zona; dopo di che ha invitato il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ad assumere un atto di autotutela e la stessa Provincia ad intervenire, in caso di inerzia del Comune, attivando i poteri sostitutivi di cui alla L.R. n. 114/2000.

11.13.2. Una Riserva naturale che dura ad estinguersi

Si è resa necessaria un'altra pressante sollecitazione all'Ufficio regionale competente perchè si desse attuazione ad una legge regionale (n. 17 del 1999) la quale aveva previsto che le Riserve regionali naturali, incluse nei territori di Parchi, venissero accorpate a questi ultimi e aveva disposto altresì l'abrogazione di tutte le leggi istitutive delle predette Riserve.

Pur essendo venuta meno la base normativa per mantenerle in vita, l'Assessorato regionale aveva (in un primo tempo) ritenuto che le stesse Riserve potessero ancora operare " in regime di prorogatio", al fine di continuare la gestione fino alla conclusione dei rapporti avviati ed in attesa della sottoscrizione dell'apposito Protocollo di intesa tra la Regione e gli Enti Parco

(cui spettava disciplinare la fase di passaggio dei beni e del personale).

Tesi questa assai poco convincente, visto che nessuna norma prevede la "prorogatio" di strutture soppresse per legge e considerato che i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla Riserva transitavano automaticamente nella sfera di competenza dell'Ente parco.

La questione sembra ora avviata a concludersi con la nomina di un commissario liquidatore, che renda operativa la fase di accorpamento della soppressa struttura.

11.13.3. Un maneggio ad uso asilo ricreativo fortemente contestato

E' stato il reclamo di un cittadino, che contestava la conformità di un casale rurale (ristrutturato per ospitare attività di ricreazione, asilo e gestione di un maneggio) con la destinazione d'uso prevista dal P.R.G. ad aprire un caso estremamente complesso, che ha visto coinvolti vari uffici della Regione, del Comune e della ASL (oltre all'Autorità giudiziaria).

La Regione, in particolare, veniva chiamata in causa per

aver disposto la concessione di un contributo per l'imprenditorialità giovanile, che doveva ritenersi viziata qualora fosse stata accertata la difformità urbanistica della struttura.

In effetti, dai sopralluoghi effettuati dall'Ufficio tecnico del Comune, è stato riscontrato che l'utilizzazione dell'edificio risultava difforme dall'originaria concessione edilizia; sì dà indurre il predetto Ufficio a ordinare il ripristino, secondo le previsioni progettuali autorizzate.

Anomalie procedimentali sono state altresì riscontrate in sede di istruttoria della richiesta di concessione dei contributi regionali, per la cui revoca si è peraltro in attesa di conoscere l'esito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto della ditta interessata avverso il provvedimento sanzionatorio del Comune.

11.13.4. Danni per il terremoto del 1984 – manca l'informazione e i contributi vanno ai soliti "fortunati "

E' questa la sintesi di un intervento del Difensore civico nei confronti di un'Amministrazione comunale che non aveva reso

edotti, con adeguate forme di pubblicità, i cittadini interessati alle nuove disposizioni dettate dal Dipartimento della Protezione civile per ciò che concerne l'ordine di priorità delle domande di contributo per i danni provocati dal sisma del maggio 1984 nelle zone dell'Alto Sangro e della Valle Peligna.

Il fatto è che, con Ordinanza n. 2695 del 13/10/1997, il predetto Dipartimento aveva dato disposizioni ai Comuni colpiti dal sisma di ripartire le risorse finanziarie assegnate dallo Stato non più in base alla data di presentazione della domanda, bensì tenendo conto degli interventi di carattere strutturale che fossero ritenuti più urgenti e necessari per la messa in sicurezza dell'edificio (art. 1).

Il successivo art. 2 ha poi precisato che gli interventi già inclusi nella priorità B - che riguardassero edifici "puntellati e/o parzialmente demoliti" ovvero "gravemente danneggiati"- ricadenti nei Comuni la cui intensità macrosismica era stata pari al 7° grado in scala M.C.S. fossero equiparati a quelli di cui alla priorità "A" (una volta completati gli interventi relativi a quest'ultima categoria).

A tal fine, i Comuni interessati avrebbero dovuto

individuare gli interventi ritenuti prioritari "sulla base dell'accertamento effettuato dall'Ufficio tecnico comunale, confermato dall'Ufficio regionale del Genio civile".

Le disposizioni ora chiamate sono state poi estese (con Ordinanza n. 3028 del 18.12.99) anche ai territori dei Comuni in cui l'intensità macrosismica era stata del 6° grado (è il caso dei Comuni della Valle Peligna) o del 5° grado.

Sicché, dalla data di operatività della seconda Ordinanza, anche questi ultimi Comuni avrebbero dovuto informare gli aspiranti al buono contributo - attraverso adeguati mezzi di conoscenza (comunicazione a tutti soggetti inclusi nella priorità B, manifesti o annunci sui mezzi di informazione ecc.) - circa la possibilità di richiedere all'Ufficio tecnico comunale competente un sopralluogo per verificare la presenza di edifici puntellati e/o parzialmente demoliti o costituenti pericolo per la pubblica e la privata incolumità.

Ciò che hanno fatto alcune Amministrazioni comunali - nel rispetto delle norme sulla trasparenza, di cui all'art. 12 della legge n. 241/90 - ponendo così nelle condizioni di invocare i nuovi criteri di priorità tutti coloro che avessero presentato una

richiesta di contributo per interventi classificati in priorità B.

In altre realtà comunali invece, solo i più fortunati – e certamente non attraverso canali ufficiali – sono venuti a conoscenza delle nuove direttive ministeriali (peraltro di dubbia legittimità, posto che esse mettono fuori gioco tutti i proprietari che si erano avvalsi delle facoltà di iniziare i lavori, in base all'art. 12 della precedente Ordinanza n. 905/87).

Sta di fatto che - attraverso un presumibile "passa parola" – alcuni proprietari hanno richiesto il sopralluogo all'Ufficio tecnico del Comune (che, assieme al genio civile, ha rilasciato l'attestato di pericolosità dell'edificio) e hanno tranquillamente scavalcato tutti gli altri in graduatoria (ivi compresi quelli che avevano già fatto i lavori da tempo e aspettavano fiduciosi lo scorrimento della graduatoria per avere il finanziamento).

Sulla vicenda il Difensore civico ha chiesto ai competenti Uffici comunali i chiarimenti del caso; non senza peraltro far rilevare che non può non destare qualche sospetto il fatto che i proprietari di fabbricati puntellati, parzialmente demoliti o costituenti danno grave alla pubblica e privata incolumità abbiano atteso oltre 16 anni, dal verificarsi del sisma, per

rimuovere la situazione di pericolosità.

11.13.5. Abusi edilizi - La Provincia interviene ma colpisce nel mucchio

E' una storia complessa, che ha preso il via dagli esposti di alcuni cittadini di un Comune che contestavano le concessioni edilizie rilasciate negli ultimi anni dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale il quale, dopo aver avviato la procedura sanzionatoria, non si decideva poi a concludere il procedimento.

Di fronte alla persistente inerzia, il Difensore civico ha interessato la Provincia, perchè intervenisse in virtù del potere di annullamento straordinario delle licenze illegittime ad essa attribuito dalla L.R. n. 114/2000.

Senonché, il dirigente del Servizio urbanistico provinciale, dopo varie pressioni sul Comune, nominava un Commissario ad acta con il compito di indagare non solo sui casi segnalati ma anche sulla legittimazione del tecnico comunale (assunto dall'esterno con un rapporto di consulenza) a rivestire quell'incarico e su una serie di presunte anomalie e carenze della strumentazione urbanistica di attuazione del P.R.G..

A conclusione della verifica però, anziché valutare caso per caso le singole fattispecie di irregolarità, l'Amministrazione provinciale assumeva una singolare determinazione con la quale disponeva l'annullamento di tutte le concessioni edilizie comunque rilasciate nel territorio comunale in attuazione del Piano regolatore, rimettendo tuttavia all'Ufficio tecnico comunale il compito di individuare i casi ricadenti nella declaratoria di illegittimità.

Un provvedimento sul quale lo scrivente ha subito espresso forti dubbi – se non altro sotto il profilo della correttezza procedimentale – posto che l'annullamento di ciascuna concessione edilizia doveva essere preceduto da un'adeguata istruttoria della singola pratica e sostenuto da una circostanziata motivazione.

Argomentazioni queste che non potevano non trovare conferma in sede di ricorso al TAR, che è immediatamente intervenuto per sospendere l'efficacia del discusso provvedimento.

11.13.6. Chi rimborsa le spese dei rappresentanti regionali in seno al Comitato Misto per le servitù militari?

E' il quesito che questo Ufficio si è trovato ad affrontare, a seguito dell'esposto di un cittadino che lamentava la mancata corresponsione di qualsiasi emolumento o rimborso spese di viaggio in qualità di rappresentante nominato dalla Regione in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari.

Da molti anni, l'Amministrazione regionale si rifiutava di rispondere alle richieste di rimborso sostenendo che l'onere dovesse far carico al bilancio dello Stato, trattandosi di organismo istituito con legge nazionale.

Tesi questa che è sembrata però poco convincente, posto che il Comitato si configura come un tipico strumento di cooperazione tra Stato e Regioni, per la trattazione di materia di comune interesse; pertanto ai rappresentanti regionali dovevano essere attribuiti - per analogia, oltre che per ragioni di equità - gli emolumenti previsti, in via generale, per i rappresentanti di commissioni o comitati costituiti presso l'Amministrazione